

Il Sindaco dà lettura della proposta pervenuta da parte della Comunità Montana, in relazione all'argomento in oggetto, e ritiene che, prima di procedere all'approvazione della stessa, sia necessario esaminare alcuni aspetti che potrebbero avere una rilevanza non secondaria per il territorio.

La costituzione di un bacino territoriale omogeneo per la gestione in forma associata della raccolta dei rifiuti solidi urbani, proposta della Comunità Montana, determinerebbe, di fatto, la costituzione di un sottoambito che potrebbe non avere più accesso alla discarica provinciale di Lamezia Terme, con conseguente necessità di creazione di una nuova discarica all'interno del territorio dei Comuni aderenti al bacino. La zona ove ubicare tale discarica sarebbe già stata identificata nel Comune di Decollatura, al confine con il nostro Comune.

A parte ogni altra considerazione circa l'opportunità di avere una discarica in zona limitrofa al nostro Comune, o addirittura all'interno del nostro territorio, occorre ricordare che il territorio di entrambi i Comuni, soprattutto, per estensione, quello di Decollatura, ricade all'interno della zona individuata dalla Regione Calabria quale "Parco del Reventino".

Sulla base di tali considerazioni, l'eventuale adesione alla proposta della Comunità Montana dovrebbe essere integrata con una serie di clausole finalizzate alla salvaguardia del territorio.

Tutto ciò premesso;

VISTA la seguente proposta della Comunità Montana del Reventino:

“RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, art. 33, così come nel tempo integrato e modificato, il quale stabilisce che, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse ;
- l'art. 25 comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale introduce alla legge 148/2011 il comma 3 bis “*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*“, che recita : a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012.

La dimensione degli ambiti di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono però individuare specifici ambiti di dimensione diversa da quella provinciale , motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica ed in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi del Tuel;

- la Legge Regionale - Regione Calabria 24/11/2006 n°15 per la Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi tra Comuni – “Per le Comunità montane si prevede una loro piena operatività istituzionale, nelle forme già stabilite dalla legge regionale n. 4 del 1999, quali enti locali abilitati ad esercitare, oltre alle funzioni e servizi conferiti dalla legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002, quelli che saranno loro eventualmente conferiti dai Comuni e dalle Province “(definizione di ambito ottimale per la gestione associata e disciplinata di funzioni e servizi)”

CONSIDERATO che lo statuto della Comunità Montana prevede all'art . 4 lettera f)" la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni che la compongono, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui gli Enti sono dotati “

CONSIDERATO, INOLTRE, che lo statuto della Comunità Montana prevede all'art 31 che ” La Comunità Montana assume l'organizzazione e la gestione di servizi che le saranno attribuiti per delega dai Comuni associati, secondo le modalità del successivo articolo. L'affidamento di ciascun servizio da parte delle Amministrazioni comunali deve avvenire con atto dei rispettivi organi comunali, sulla base di apposito disciplinare, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana il quale preciserà tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione”.

PRESO ATTO della normativa inerente la contribuzione statale per l'esercizio associato di funzioni comunali;

ATTESO che, a seguito degli incontri che si sono susseguiti, coordinati dall'Ente Comunità Montana , si è addivenuti alla decisione di avanzare richiesta alla Regione Calabria per la costituzione di un ambito territoriale ottimale per la gestione associata dei servizi pubblici locali nel territorio della Comunità Montana individuando quale prioritario il servizio di raccolta integrata rifiuti zero;

RILEVATO la necessità ed opportunità di conferire delega alla Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso affinché la stessa proceda a presentare, ai sensi della normativa sopra richiamata e nei termini in essa stabiliti, alla Regione Calabria specifica proposta di aggregazione per l'individuazione del bacino dimensionale legato alle caratteristiche dei servizi pubblici locali;”

VISTO il d. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ACQUISITI i pareri ex art. 49 DLgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente e, per l'effetto:

- 1) DI trasmettere al Consiglio Comunale la sopra riportata proposta per il conferimento alla Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo Mancuso della delega per l'inoltro alla Regione Calabria di apposita richiesta di istituzione del bacino territoriale omogeneo gestione associata dei servizi pubblici locali, da attivare sul territorio dell'Ente con riferimento in via prioritaria al servizio di raccolta integrata rifiuti zero.
- 2) Di integrare la proposta della Comunità Montana con le prescrizioni e riserve e clausole finalizzate alla salvaguardia del territorio, di cui alla relazione del Sindaco riportata in premessa, che si intende qui integralmente riportata e trascritta.
- 3) Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 06/06/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 08/06/2012 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/06/2012 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **08/06/2012**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO